

Allegato Sub A) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. del

CRITERI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, ACCOMPAGNAMENTO, SUPPORTO PER PERSONE ANZIANE, CON HANDICAP, IN CONDIZIONI DI DISAGIO.

Articolo n. 1 – Finalità del Servizio

1. Il Comune di Trebaseleghe, s'impegna a svolgere il servizio di assistenza, accompagnamento, supporto per persone anziane, con handicap, in condizioni di disagio che si trovano nell'impossibilità di spostarsi autonomamente per raggiungere strutture ambulatoriali, ospedaliere e riabilitative.
2. L'utilizzo del servizio può essere autorizzato anche per scopi non rientranti nell'elencazione di cui sopra, previa valutazione da parte del Responsabile del settore sentito l'Assessore delegato, in cui sono indicate le ragioni straordinarie che giustificano lo stesso.

Articolo n. 2 – Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto esclusivamente ai residenti nel Comune di Trebaseleghe.
2. Possono richiedere il servizio tutti coloro che, avendo difficoltà di deambulazione, gravi problemi di salute o richieste da parte di medici, ma, in grado di essere accompagnati senza l'ausilio di personale medico e/o infermieristico, siano impossibilitati a raggiungere il luogo di destinazione e non abbiano parenti o affini in grado di assicurare l'accompagnamento per il singolo servizio.

In particolare il servizio verrà concesso, su preventiva presentazione di istanza/autocertificazione

- Utenti con necessità di cure sanitarie, ospedaliere o riabilitative;
- Anziani con più di 65 anni di età, aventi necessità di cure sanitarie, ospedaliere o riabilitative, senza disponibilità di automezzi propri, i cui familiari (coniuge, figli o congiunti) siano impossibilitati per motivi di salute o altre gravi difficoltà riferite al singolo evento;
- Persone con handicap motorio o di orientamento, segnalate dal medico curante, dall'Ulss competente e/o dalle Assistenti Sociali che richiedano mezzi con ausili meccanici adeguati;
- Adulti o minori con temporanea incapacità di spostarsi autonomamente con mezzi pubblici o propri a causa di temporanea immobilizzazione di arti e per un tempo limitato.

Articolo n 3 - Modalità di accesso al servizio

1. La persona interessata o il familiare/tutore/amministratore di sostegno, per conto di persone non autosufficienti o minori, che richiedono il servizio, devono prioritariamente presentare domanda al Comune, mediante lo stampato appositamente predisposto per l'autocertificazione dei requisiti richiesti, corredato dal documento di identità valido del soggetto avente diritto e dall'informativa per il trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Reg. UE 679/16)
2. Nella richiesta dovranno essere dichiarati, ai sensi del DPR. 28/12/2000 n. 445, da parte del richiedente:
 - i dati anagrafici
 - la situazione di momentanea o permanente difficoltà di spostamento
 - la mancanza di una rete parentale, amicale o di vicinato in grado di sopperire alla mancanza di familiari
 - l'impossibilità di fruire dei servizi di trasporto pubblico locale

3. Alla domanda deve essere allegata Attestazione ISEE socio sanitaria in corso di validità, relativa alle condizioni economico-patrimoniali, rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia.
4. Il Comune provvederà ad inserire la domanda di accesso al servizio compiendo i necessari accertamenti per la verifica del bisogno, la disponibilità del mezzo adibito a tale servizio e delle modalità di intervento.
5. La richiesta di accesso al servizio dovrà pervenire, anche telefonicamente, entro la settimana antecedente la data in cui è previsto il servizio, per consentire la verifica della fattibilità della richiesta e la programmazione del servizio.
6. Al momento della prenotazione dovrà essere indicato:
 - data di richiesta di effettuazione il servizio
 - destinazione dettagliata della struttura finale e suo contatto
 - l'orario dell'appuntamento
 - tempi presunti di permanenza presso la struttura di destinazione
 - eventuale presenza di accompagnatore necessario al singolo utente

Articolo n.4 -Criteri di precedenza

1. Nel caso in cui vi fossero più richieste del servizio rispetto alla quantità alla possibilità di effettuare correttamente lo stesso, il responsabile del procedimento, dovrà procedere ad attivare i servizi, in base alle seguenti priorità:
 - a. necessità di fruizione di un automezzo attrezzato;
 - b. l'urgenza dettata dalla condizione medica e socio-sanitaria
 - c. ordine cronologico della domanda;
 - d. numero di interventi di trasporto già fruiti. Verrà privilegiata la persona che abbia fruito del numero di interventi minore a quella data;
2. In presenza di analoghe situazioni verrà privilegiato il richiedente in godimento di un reddito inferiore attestato da ISEE in corso di validità.
3. In ogni caso non possono avvalersi del servizio persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza. Le persone non-autosufficienti, parzialmente autosufficienti o i minori dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia o dal legale rappresentante, che dovrà garantire la necessaria assistenza.

Articolo 5- Tipologia del servizio

1. I servizi vengono identificati nelle seguenti tipologie:
 - Servizi continuativi: servizi effettuati per più volte nell'arco della settimana con cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale o dei comuni limitrofi (es: richieste Ulss per incontri settimanali soggetti affetti da dipendenza cure riabilitative post operatorie ecc.);
 - Servizi temporanei: servizi attuati per rispondere ad esigenze contingenti e temporanee, da effettuarsi preferibilmente nell'ambito del territorio comunale e dei comuni limitrofi con limitate possibilità di recarsi anche in altre località del territorio provinciale e non.

Articolo 6- Costi del Servizio

1. L'avvio del servizio non comporta costi per gli utenti aventi diritto
2. Le spese di carburante, di manutenzione, di assicurazione, tassa di circolazione dell'automezzo comunale utilizzato, sono a carico del Comune.
3. In caso di sinistro, laddove non si ravvedano elementi di colpa grave o dolo a carico del conducente, le spese di riparazione, sono a carico del Comune.
4. Le spese sostenute per il personale di servizio rientrano nel Servizio di Segretariato sociale.

Articolo 7 Sospensione del servizio

1. Il competente servizio può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione o l'interruzione del servizio ai singoli utenti nei seguenti casi:
 - Reiterata inosservanza da parte dell'utente delle disposizioni impartite;
 - Incuranza e/o danneggiamento del mezzo;
 - Sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità
 - Rilevazione stati di fatto non conformi a quanto dichiarato nella richiesta del servizio;